

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GERMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1972

Previdenza, assistenza e altri benefici in favore dei dipendenti statali con figli maggiorenni a carico

ONOREVOLI SENATORI. — A partire dai decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722, e 27 novembre 1947, n. 1331, dalle leggi 27 maggio 1959, n. 324, 3 marzo 1960, n. 185, 16 luglio 1960, n. 706, 22 dicembre 1960, n. 1564, e 6 febbraio 1963, n. 44, fino ad altre successive, si è provveduto con opportune norme a meglio disciplinare ed estendere la concessione delle quote di aggiunta di famiglia in favore dei dipendenti dello Stato, che con la legge 11 febbraio 1963, n. 79, è stata mantenuta a favore dei figli maggiorenni studenti universitari fino al 26° anno.

A questi ultimi è stata anche accordata, in via amministrativa, con autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, l'assistenza malattia da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in attesa dell'emanazione di apposito provvedimento legislativo, mentre sollecitazioni sono state rivolte al Ministro dei trasporti per la estensione agli stessi della concessione speciale C per i viaggi sulle ferrovie dello Stato.

Però, con le norme citate e con quelle contenute:

nel decreto del Ministro dei trasporti n. 1456 in data 8 giugno 1962 (pubblicato

nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 31 dicembre 1962) ed entrato in vigore il 1° gennaio 1963;

nella legge 19 gennaio 1942, n. 22, e nel regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, istitutivi dell'ENPAS, e successive modifiche, nonché nella legge 30 ottobre 1953, n. 841, che ha esteso le prestazioni di detto Ente ai pensionati dello Stato,

si è rimasti fermi al criterio del riconoscimento del diritto dei menzionati benefici limitatamente ai figli (celibi o nubili) che non abbiano superato il 21° anno; mentre per i figli maggiorenni il beneficio è accordato nei soli casi di comprovata, assoluta e permanente inabilità al lavoro e sempre che essi risultino abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare.

Dai suddetti benefici rimangono perciò esclusi i figli maggiorenni, celibi o nubili, abili al lavoro, i quali al compimento del 21° anno, anche se continuano a permanere a carico dei genitori, perchè non hanno trovato occupazione redditizia o, se donna, perchè non maritata, perdono inesorabilmente e contemporaneamente il diritto a tre notevoli benefici quali sono la quota di aggiunta di

famiglia, la riduzione ferroviaria e l'assistenza malattia, con grave danno del dipendente statale.

Ben note sono le difficoltà che i giovani incontrano oggi per una sistemazione, e pertanto non poche sono le famiglie di dipendenti statali che si dibattono in ristrettezze economiche per il perdurare del carico dei figli oltre il 21° anno di età.

Sembra quindi giusto che anche in questi casi vengano mantenuti ai figli maggiorenni dei dipendenti statali i benefici in argomento.

A questo scopo abbiamo ritenuto di formulare il presente disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame, fiduciosi nella considerazione che ad esso accorderete approvandone le relative provvidenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le quote di aggiunta di famiglia spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, al personale statale in attività di servizio e quelle spettanti ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensione o assegni indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli maggiorenni, celibi o nubili, fino a quando risultino abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare.

Art. 2.

La concessione speciale C per i viaggi sulle ferrovie dello Stato, accordata con decreto del Ministro dei trasporti n. 1456 in data 8 giugno 1962 alle persone di famiglia del personale in attività di servizio ed in pensione delle Amministrazioni dello Stato, compete, ferme restando le altre condizioni, anche ai figli maggiorenni, celibi o nubili, fino a quando risultino abitualmente e prevalentemente a carico del titolare.

Art. 3.

L'assistenza di malattia e le altre prestazioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 22,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, e successive modificazioni, al personale statale in attività di servizio, e poi estese ai pensionati dello Stato con legge 30 ottobre 1953, n. 841, spettano, ferme restando le altre condizioni, anche ai figli maggiorenni, celibi o nubili, fino a quando risultino abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare.

Art. 4.

I benefici previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1972.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.